

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Ardua impresa, specialmente dopo le ultime parole che sono state pronunziate, ardua impresa è la mia di parlare sull'argomento delicato che stiamo trattando; impresa anche maggiore dappoichè pur troppo, oggi, facciamo una terza discussione generale sopra il riordinamento del credito fondiario.

A ogni modo risponderò prima di tutto ad alcune censure che sono state fatte all'infuori della sostanza della presente legge, e prima, fra le altre a quella dell'onorevole Fagioli.

L'onorevole Fagioli ha dichiarato anzitutto che la presente relazione non l'ha abbastanza persuaso, non ha illuminato la sua mente sopra alcuni dubbi da lui sollevati.

Egli chiede al Governo una dichiarazione sui danni che vi sono da riparare con questo nuovo Istituto, e i benefizi che vi siano da aspettarsene. Io lascio naturalmente al Governo la risposta precisa.

Soltanto debbo condolermi meco che le poche parole scritte a spiegazione di queste due domande nella relazione odierna siano forse sfuggite agli occhi dell'onorevole Fagioli. La Commissione non ha taciuto nè sull'una, nè sull'altra cosa. Ha detto anzitutto che vi erano dei danni da riparare perocchè gli Istituti presenti non funzionano con quell'alacrità che i bisogni del paese domandano. Vi erano danni, perocchè colla legge del 1890 si erano create, più a ragione che a torto, speranze e aspettative nel paese, che finora non sono ancora state adempiute e che pure hanno bisogno di una soddisfazione.

Ha detto che vi erano dei benefizi da aspettarsene; e non è poco vantaggio, mi pare, di provvedere in qualche modo, sia pure ad una parte dell'esercizio del credito fondiario in Italia, specialmente nelle attuali condizioni della proprietà fondiaria.

L'onorevole Fagioli ha discusso anche dell'impiego del capitale sociale, ed ha voluto rimandare alla Commissione e al Governo come l'intero capitale della nuova Società che si è costituita, sarà impiegato. Egli ha letto l'articolo dello statuto della nuova Società, ma io debbo dichiarare (e prego l'onorevole Fagioli di rileggerlo), che esso è conforme all'articolo 6 della legge del 1890.

La relazione di quella legge già spiegava questo modo di impiegare i fondi. Anche nella discussione generale, noi abbiamo discusso ampiamente la materia, e non credeva che oggi, dopo

approvato il sistema, si dovesse ritornare sull'argomento.

Intendiamoci bene. Qui non si può parlare dell'intero capitale sociale di 100 milioni ma, come ha notato saggiamente l'onorevole Fagioli, solamente dell'intero capitale iniziale di 40 milioni. Ammesso che 10 milioni siano già impiegati, resterebbero da impiegare 30 milioni, e l'onorevole Fagioli domanda se si possono emettere cartelle, prima che anche questi 30 milioni oggi liberi siano impiegati. È evidente che la legge ha stabilito che non si possano emettere cartelle, se non dopo l'impiego dei 30 milioni; ma con questo è anche incluso implicitamente, che una volta emesse le cartelle relative e ritrattono l'equivalente, questo, che viene ad essere precisamente il capitale impiegato da principio, torna ad essere in cassa, tal quale come il capitale libero, per impiegarsi e reimpiegarsi successivamente in altri mutui fino al decuplo del capitale versato.

L'onorevole Fagioli, ed anche l'onorevole Imbriani, hanno parlato del modo con cui funzionerà il nuovo Istituto di credito fondiario a norma dell'articolo 3.

Essi hanno domandato (e l'aveva già domandato l'onorevole Maggiorino Ferraris) quali siano le garanzie che quest'Istituto possa seguitare nel suo funzionamento e il credito fondiario proseguire con una quantità tale di operazioni e di mutui da soddisfare ai bisogni del paese. Tutti ammettono (l'hanno ammesso gli onorevoli Ferraris, e Fagioli e fu ripetuto anche in Commissione) che per i primi tre anni questo Istituto di credito fondiario non solo ha stimolo da dover fare notevoli operazioni, ma questo stimolo è tale che, se in questo periodo di tre anni non facesse considerevole numero di mutui cioè non sia pervenuto almeno a 240 milioni, decade da ogni privilegio. Dunque almeno pel primo periodo non vi è alcun pericolo che quest'Istituto non sia sollecito ad esercitare il credito fondiario. Viene un secondo periodo.

L'Istituto di credito fondiario ha impiegato cinque volte il suo capitale di 40 milioni facendo mutui per 200 milioni.

Più ha completato la seconda rata del suo capitale, portandolo a 50 milioni. Allora non è ancora possibile il rendimento intero di questo capitale questo rendimento massimo avrà luogo solamente quando il capitale sociale sarà arrivato a 100 milioni. Vale a dire, finchè il capitale resta limitato solamente a 50 milioni, il nuovo Istituto di credito non può ritrarre dal capitale impiegato che otto volte la sua provvigione. Ora anche in